



CRITERI-GUIDA

PER L'INDIVIDUAZIONE DI MODALITA' MINIMALI DI CONTROLLO SULLA FORMAZIONE E SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI NELLA MATERIA ASSICURATIVA

PREMESSA

Le banche e le SIM aderenti all'Assoreti (di seguito, "le Associate") possono offrire fuori sede i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze *index linked* e *unit linked* e operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V, con esclusione delle forme pensionistiche individuali) previa iscrizione alla Sezione D del Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, RUI), avvalendosi di persone fisiche iscritte sia all'albo unico dei promotori finanziari sia alla Sezione E del RUI (art. 30 ult. comma TUF; artt. 108 e 109 CAP)¹.

L'iscrizione alla Sezione D del RUI è riservata ad intermediari già sottoposti a vigilanza prudenziale da parte di Autorità indipendenti in ragione dell'esercizio di altre attività finanziarie da essi svolte a titolo principale. Da tale vigilanza discende, fra l'altro, l'obbligo per tali intermediari di dotarsi di procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari (art. 105 reg. Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), secondo i principi declinati nel paragrafo 4 delle Linee guida dell'Assoreti per la relazione di servizio con il cliente (validate dalla Consob in data 24 marzo 2009 nell'ambito della "*policy* per la validazione delle Linee-guida elaborate dalle Associazioni degli intermediari", pubblicata nel sito internet della Commissione in data 2 maggio 2008).

Rappresenta uno sviluppo di tale obbligo la predisposizione e/o l'organizzazione di corsi finalizzati ad assicurare il conseguimento e il mantenimento da parte dei promotori finanziari di una preparazione professionale adeguata ai contratti assicurativi intermediati loro tramite, nel rispetto di quanto prescritto, rispettivamente, dall'art. 17

¹ I presenti criteri-guida, pur dettati con riferimento all'attività di distribuzione fuori sede di prodotti assicurativi finanziari, tipicamente svolta tramite promotori finanziari, rilevano anche in relazione alle attività di: *i*) distribuzione fuori sede di prodotti assicurativi non finanziari da parte di intermediari assicurativi iscritti alla Sezione E del RUI (promotori finanziari e non); *ii*) distribuzione in sede di prodotti assicurativi (finanziari e non) da parte di addetti all'intermediazione assicurativa operanti all'interno dei locali delle Associate.



comma 2 e dall'art. 38 del regolamento dell'Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006 (c.d. Regolamento Intermediari, di seguito "RI")².

L'Isvap verifica l'osservanza da parte dei promotori finanziari dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui al citato art. 38 RI e, in caso di inadempimento, irroga la sanzione disciplinare della censura ovvero - tenuto conto delle circostanze, della recidiva e di ogni altro elemento disponibile - la sanzione inferiore del richiamo o quella superiore della radiazione (artt. 38, 39 e 62 RI).

Le imprese di assicurazione sono tenute comunque a verificare l'adeguatezza della formazione impartita ai promotori finanziari per la prima iscrizione alla Sezione E del RUI nonché per i successivi aggiornamenti professionali periodici (art. 40 RI). A partire dall'anno 2010 le verifiche svolte dalle imprese di assicurazione dovranno risultare da un rapporto annuale che le stesse dovranno inviare all'Isvap conformemente ad uno schema allegato al provvedimento di tale Autorità n. 2743 del 27 ottobre 2009.

In tale allegato figurano, tra l'altro, delle tabelle concernenti i controlli posti in essere dalle imprese di assicurazione, nell'anno di riferimento, nei confronti delle reti di vendita (banche e SIM comprese) al fine di verificare la conformità alla normativa, l'effettività e la congruità dei corsi di formazione svolti da queste ultime per conseguire, rispettivamente, la formazione professionale richiesta per la prima iscrizione alla Sezione E del RUI e l'aggiornamento professionale annuale.

Il suddetto schema con le tabelle allegate, pur rivolto alle imprese di assicurazione, contiene indicazioni sulle tipologie di controllo generalmente attese dall'Autorità di vigilanza e di cui, quindi, anche gli intermediari assicurativi dovrebbero tenere conto nell'espletamento dei controlli sull'effettiva fruizione dei corsi da parte dei propri promotori finanziari. Di qui la predisposizione di criteri che, nel preservare la piena e autonoma determinazione di ciascuna Associata al riguardo, mirano a costituire una guida sulle modalità minimali con cui le Associate possono declinare, *mutatis mutandis*, le tipologie di controlli previste per le imprese di assicurazione, avuto riguardo anche alle peculiarità operative proprie delle reti dei promotori finanziari.

In particolare, i controlli che le imprese di assicurazione sono chiamate a porre in essere sulla base del citato provvedimento dell'Isvap n. 2743 del 2009 riguardano almeno:

1. il materiale didattico;
2. la presenza di strumenti per verificare l'effettiva frequenza dei corsi;

² Le Associate assicurano altresì che anche le persone eventualmente addette all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali siano in regola con i medesimi obblighi di formazione e di aggiornamento professionale (art. 42 RI).



3. il rispetto della durata minima delle ore dei corsi;
4. il test di gradimento dei corsi;
5. il test finale delle conoscenze acquisite.

Nel far quindi riferimento a tali controlli, si è tenuto conto della natura delle Associate, le quali, al pari delle imprese di assicurazione, svolgono attività finanziarie riservate sotto la vigilanza di pubbliche Autorità e sono tenute al rispetto di obblighi di formazione e di aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

Pertanto, si è partiti dalla considerazione che, analogamente a quanto previsto per le imprese di assicurazione nel menzionato provvedimento dell'Isvap n. 2743 del 2009, non sia necessario prevedere controlli sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei corsi quando tali contenuti e modalità siano definiti direttamente dalla Direzione delle Associate, cui è riconducibile la responsabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei promotori finanziari.

Analogamente, non è apparso necessario prevedere controlli sui contenuti e sulle modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale che la Direzione abbia affidato alla cura di un'università o dell'ente di formazione costituito in seno all'Associazione di intermediari di riferimento o anche di un altro ente di formazione, purché qualificato nel mercato. In tali casi la scelta di un ente di formazione per sé affidabile fa luogo della previsione di controlli *ex post* fino a quando non si abbia motivo di dubitare delle qualità dell'ente stesso.

Resta ferma l'autonomia delle Associate nel prevedere controlli diversi e/o ulteriori rispetto a quelli qui previsti, tenendo conto, fra l'altro, della singola realtà organizzativa, delle dimensioni della rete e delle esperienze maturate.



CRITERI-GUIDA

1. *Cura della formazione e dell'aggiornamento professionale*

Le Associate curano la formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari sulla base di procedure che tengono conto anche delle Linee guida dell'Assoreti per la determinazione dei requisiti di idoneità del promotore finanziario all'insegnamento della materia assicurativa.

E' responsabilità della Direzione dell'Associata curare l'erogazione dei corsi anche affidandone l'incarico a un ente di formazione con il quale siano stati preventivamente concordati i contenuti della formazione e/o dell'aggiornamento professionale.

2. *Il materiale didattico*

Di norma, la predisposizione e/o la selezione del materiale didattico da utilizzare per la formazione e per l'aggiornamento professionale sono curate direttamente dalla Direzione dell'Associata ovvero sono da questa affidate alla cura di un'università e/o dell'ente di formazione costituito in seno all'Associazione di intermediari di riferimento e/o di altro ente di formazione qualificato nel mercato.

Al di fuori di tali casi l'Associata prevede ed effettua gli opportuni controlli sul materiale didattico.

3. *Frequenza dei corsi*

I corsi di formazione e di aggiornamento professionale sono tenuti, di norma, o direttamente dalle strutture aziendali dell'Associata, nel rispetto delle procedure da questa stabilite, o da enti di formazione di natura universitaria o costituiti in seno ad un'associazione di intermediari o altrimenti qualificati nel mercato.

In tali casi l'effettiva frequenza dei corsi può essere verificata, per quelli svolti in aula, attraverso l'acquisizione del foglio-firme sottoscritto dal docente e dai discenti, e, per quelli svolti *on line*, attraverso il tracciamento lato *server* degli stessi.

4. *Durata minima dei corsi*

Il rispetto della durata minima delle ore di formazione e di aggiornamento professionale può essere verificato, per i corsi in aula, attraverso il foglio-firme recante il giorno e le ore di svolgimento della lezione con l'indicazione dell'argomento trattato, e, per i corsi *on line*, attraverso il tracciamento lato *server*, previa determinazione



responsabile della loro durata a cura, a seconda dei casi, della Direzione dell'Associata erogante o dell'ente di formazione che li abbia predisposti.

5. *Test di gradimento dei corsi*

Stante l'imputazione alle Associate dell'obbligo di dettare apposite procedure per la formazione e per l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari, i corsi devono incontrare il gradimento innanzitutto delle Associate medesime, nel cui interesse e sotto la cui responsabilità i promotori finanziari svolgono l'attività di intermediazione assicurativa.

Le Associate prevedono, comunque, modalità di rilevazione del gradimento dei corsi da parte dei discenti, anche a campione.

6. *Test finale sulle conoscenze acquisite*

Le Associate si dotano di procedure per definire le modalità di effettuazione dei test finali sulle conoscenze acquisite dai discenti.